



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n°34803, in data 05/11/2021, della Società GELATERIA NICO M.R.C. di MUTTI M. & ROSSI V. S.n.c. di Venezia, con la quale ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione in occasione dei lavori di ripristino della terrazza su pali in legno in concessione, sita lungo la Fondamenta delle Zattere nel Canale della Giudecca, in corrispondenza del civico n°922, in località Sestiere Dorsoduro nel Comune di Venezia;

VISTA: la nota protocollo n°13215, in data 03/09/2021, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha autorizzato, per quanto di competenza e ai fini demaniali marittimi, i lavori di che trattasi, dettando condizioni e prescrizioni per l'esecuzione degli stessi, in aggiunta rispetto a quelle stabilite dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di cui alla nota prot. n°12124-P/2021, in data 20/07/2021;

VISTA: l'autorizzazione n.456/2021, in data 12/11/2021, rilasciata alla Società istante, con la quale la Capitaneria di porto di Venezia ha impartito le prescrizioni di carattere nautico ai Comandanti dei mezzi navali impiegati nei lavori di che trattasi;

RITENUTO NECESSARIO: disciplinare la navigazione nello specchio acqueo prospiciente la terrazza oggetto di interventi, a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità;

VISTA: la Legge 5 marzo 1963, n.366, recante "*Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado*";

VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n°84 e successive modifiche ed integrazioni – "*Riordino della legislazione in materia portuale*";

VISTO: il "*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*", approvato con la propria Ordinanza n.175/2009 in data 28/12/2009 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli artt. 17, 24, 62, 81 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che dal **22 novembre 2021 al 31 dicembre 2021**, in ore diurne ed condizioni meteo marine favorevoli, la Soc. CANTIERE DANIELE MANIN S.r.l. di Venezia eseguirà, su commissione della Società istante, lavori di rifacimento (dove era come era) della terrazza su pali in legno, sita lungo la Fondamenta delle Zattere nel **Canale della Giudecca**, di fronte al civico n°922,

in località Sestiere Dorsoduro nel Comune di Venezia, con l'impiego dei seguenti mezzi navali:

- motopontone targato **6V30170/RV04935**;
- motobarca targata **RV06310**.

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione in prossimità dell'area di intervento)

Durante l'arco temporale di cui al "rende noto", lo specchio acqueo prospiciente l'area di intervento, meglio individuata nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, è interdetto alla navigazione, alla sosta e ad ogni altro uso pubblico alle unità navali di tutte le tipologie, con esclusione dei mezzi navali impiegati nei lavori.

Le unità navali in transito in prossimità dello specchio acqueo interessato dai lavori in questione, dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- procedere alla minima velocità di governo, in modo tale da non interferire con lo svolgimento delle attività;
- adottare tutti gli accorgimenti per evitare l'ingenerarsi di situazioni di pericolo e pregiudicare la sicurezza della navigazione;
- comunicare tempestivamente alla Capitaneria di porto di Venezia ogni situazione di pericolo, anche presunto e potenziale, che dovesse essere rilevata in relazione alla sicurezza della navigazione e all'incolumità di persone e/o cose.

Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- degli articoli 1174, comma 1, del Codice della Navigazione.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE

Amm. Isp. (CP) Piero ~~PELLIZZARI~~

(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n° 82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

TERRAZZA SU PALI IN LEGNO INFISSI IN CANALE DELLA GIUDECCA
GELATERIA NICO VENEZIA DORSODURO 922
ORTOFOTO CON AREA DI INTERDIZIONE ALLA NAVIGAZIONE
SCALA 1/500

